

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPPIELLO RAFFAELE

Nella seduta del 09/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente stipulava in data 4 agosto 2011 un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti per un importo di € 31.920,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 266,00 ciascuna. Successivamente, il 8 marzo 2016, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 50. Con ricorso in data 28 luglio 2016, previo reclamo, parte ricorrente, assistito da un professionista, contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni per un importo complessivo di € 1.660,49. L'intermediario resistente ha dichiarato che l'impresa assicurativa, in data 14 luglio 2016, ha rimborsato l'importo di € 134,67. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, di contenere la pretesa del ricorrente all'importo di € 113,84.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie

(comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *upfront* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In particolare nel contratto *de quo* a parere di questo Collegio, tenuto conto di quanto appena osservato, devono essere ritenute come:

-*up-front* la "commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento", di cui alla lett. B del contratto in esame;

-*up-front* la "provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede", di cui alla lett. D del contratto in esame nella percentuale ivi convenuta;

-*recurring*, da rimborsarsi secondo il criterio *pro rata temporis* applicabile all'intero importo (e non come convenuto in misura percentuale) la "commissione dell'intermediario mandante", di cui alla lett. A del contratto in esame;

-*recurring*, da rimborsarsi secondo il criterio *pro rata temporis*, la "commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento" di cui alla lett. C del contratto in esame.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring e/o up front delle riportate voci di costo come in precedenza rappresentato, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente relativamente al rimborso *pro quota* meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissione dell'intermediario mandante</i>				798,00	465,50	458,85	6,65
<i>Commissione dell'intermediario mandatario di gestione</i>				518,47	302,44	184,28	118,16
<i>Provvigione per l'offerta fuori sede (30%)</i>				392,62	229,03	139,65	89,38
<i>Premi assicurativi</i>				353,35	206,12		206,12
							420,31

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 420,31 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5079 del 11 maggio 2017

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA